



## *Il Ministro della cultura*

**Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”.**

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”;

**VISTI** in particolare i decreti ministeriali 8 maggio 2018, 29 novembre 2018, 30 aprile 2021, 29 marzo 2022 con cui sono state apportate modifiche all’articolo 2 del citato decreto ministeriale 14 luglio 2017 in materia di destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive;

**VISTO** l’articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9;

**RILEVATA** la necessità di definire il corretto ambito di applicazione dell’articolo 2 del decreto sopra citato, anche alla luce del sopravvenuto annullamento del decreto ministeriale 29 marzo 2022, disposto con sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *quater* n. 5634 del 3 aprile 2023;

**ACQUISITO** il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, espresso in data 12 giugno 2023:

### **DECRETA**

#### Articolo 1

*(Modifiche al decreto del Ministro della cultura del 4 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”)*

1. L’articolo 2 del decreto del Ministro della cultura del 14 luglio 2017, è sostituito dal seguente:

#### *“Articolo 2*

*Destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive*

1. *L’opera audiovisiva è ammessa ai benefici che la legge n. 220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche se, congiuntamente:*



## *Il Ministro della cultura*

- a) *è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica;*
- b) *la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:*
  - 1) *è programmata in sala cinematografica per almeno sessanta proiezioni nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di prima proiezione, intesa come attività di proiezione al pubblico dell'opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento. In caso di documentario e cortometraggio il numero minimo di proiezioni di cui al periodo precedente è ridotto a quindici;*
  - 2) *la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera e, per un periodo di centocinque giorni decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment. Il termine di centocinque giorni è ridotto a sessanta giorni se l'opera è programmata in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i primi ventuno giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila.*
2. *La DG Cinema può richiedere in ogni momento la documentazione, ivi inclusi i contratti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera, ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente comma.*
3. *L'opera cinematografica si distingue, sulla base della durata, in film di lungometraggio, che ha durata superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata pari o inferiore a 52 minuti”.*

### Articolo 2

#### *(Modalità di pubblicazione)*

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto interministeriale 14 luglio 2017, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo

Roma, 12 luglio 2023

IL MINISTRO DELLA CULTURA